

Vademecum

**per l'applicazione della legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16**

**„Disposizioni sugli
appalti pubblici“**

**approvato con deliberazione della Giunta provinciale
del 23 febbraio 2016, n. 173**

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE:

Riferimenti normativi:

Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 “**sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE**”, di seguito denominata direttiva;

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito denominato regolamento;

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Legge Provinciale 16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”	disposizioni correlate:		Annotazioni e commenti
	Direttiva 2014/24/UE	Codice e Regolamento	
			Norme transitorie Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione anche nei confronti delle attività in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della legge (6.1.2016). Le disposizioni sul contenuto e le modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore. Le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e a i contratti conclusi applicando la normativa previgente. Nell'applicazione della disciplina contabile prevista dalla L.P. 16/2015 si dovrà considerare la sopravvenuta normativa in tema di armonizzazione dei bilanci.

Capo I Disposizioni generali	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 1 Finalità	considerando 2, 5, 7, 16, 36, 37, 39, 42, 52, 59, 66, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 97, 98, 101, 102, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124	art. 2 codice	Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei considerando della direttiva, particolarmente utili per comprendere la <i>ratio</i> delle disposizioni.
art. 2 Ambito di applica- zione soggettivo	considerando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 art. 1	art. 32 codice	Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione delle legge. Sono da considerare appalti provinciali quelli provinciali. I soggetti elencati nel comma 2 corrispondono a quelli ai quali si applica la direttiva e il codice. I consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla L.P. 5/2009) non sono previsti espressamente dalla L.P.. I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la nuova L.P. (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch'essi corrispondenti a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del codice e della direttiva.
art. 3 – (art. 28) Definizione delle suddivisioni	considerando 78, 79	art. 2 comma 1- <i>bis</i> codice	
art. 4 Appalto di forniture con accessori	art. 2 § 1 n. 8	art. 14 codice	
Capo II Soggetti, funzioni e strumenti	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 5 ACP – Modalità di utilizzo delle proce- dure	art. 2 § 1 nn. 14, 15, 16 art. 22 § 1 commi 2 e 4	art. 33 codice	Il comma 1 riguarda i compiti l'ACP in quanto centrale di committenza. Tali compiti corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che il riferimento al MEPAB. Viene ampliato l'ambito dell'obbligatorietà dell'utilizzo della procedura telematica, che prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all'art. 2 della L.P., e precisamente per quelli dell'art. 6/bis comma 4 della L.P. 17/1993. Si rinvia alla circolare «Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della L.P. n. 16/2015 e L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)» pubblicata sul sito ACP. La norma di cui al comma 7 è di nuova introduzione.

art. 6 Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici		art. 10 codice; artt. 9, 272 regolamento	La figura del RUP non è prevista dalla direttiva. La figura designata dalla L.P. può coincidere con quella del codice, salvo il fatto che nella L.P. non si fa riferimento ai titoli di studio. Inoltre, nella L.P., alcuni compiti che il codice assegna al RUP sono comunque assegnati al direttore di <u>struttura</u> competente – vedasi comma 6. Le stazioni appaltanti prive di personale con esperienza e qualifiche idonee possono ricorrere al supporto tecnico. Per tutto quanto non espressamente menzionato si applica la disciplina codicistica. Il RUP può essere Presidente della commissione di valutazione anche se non dirigente.
Capo III Programmazione e progettazione	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 7 Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici		artt. 53, 128 codice; artt. 11,13, 271 regolamento	L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi. Per le forniture e servizi si applica l'art. 1, comma 505 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
art. 8 Progettazione in generale		artt. 53, 76, 90, 94 codice; artt. 14-59 regolamento;	La disposizione prevede per i lavori pubblici e forniture l'articolazione della progettazione secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente. Sopra questo importo vanno approvate dalla Giunta. In caso di appalti, i cui costi previsti superano i cinque milioni di euro, le variazioni sono sempre approvate dalla Giunta provinciale.
art. 9 Progettazione di opere pubbliche		artt. 53, 93 codice; art. 5 regolamento	La disposizione prevede che per gli appalti relativi a lavori di importo non superiore a 1.000.000,00 di euro, e forniture accessorie ai lavori d'importo fino a 207.000 euro, la progettazione può essere eseguita in un solo livello, purché contenente tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica. Sono state introdotte le seguenti semplificazioni: - negli appalti relativi a lavori d'importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è

			obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta o l'offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo.
art. 10 Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche		art. 128 codice; artt. 11, 105 regolamento	La disposizione prevede per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, che la progettazione possa essere eseguita in un solo livello, purché contenente tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica. Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.
art. 11 Parere consultivo sul progetto		art. 14 regolamento	
art. 12 Approvazione del progetto		artt. 97, 98 codice; art. 15 regolamento	
art. 13 Abbellimento di opere pubbliche			
art. 14 Indagini geotecniche			
art. 15 Verifica tecnica e controllo		artt. 93, 128 codice; art. 15 regolamento	La disposizione stabilisce che il documento preliminare alla progettazione deve contenere: - le precisazioni di natura progettuale e procedurale; - le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte; - i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione tenuto conto dell'obiettivo delle singole opere. Con riguardo alla verifica tecnica del progetto è stabilito che assicuri la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici per le opere di importo inferiore a 1.000.000,00 euro hanno facoltà di procedere alla verifica e validazione della progettazione.

Capo IV Calcolo del valore degli appalti e soglie	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 16 Metodo di calcolo del valore stimato degli appalti	considerando 1, 2, 20, 78 artt. 4, 5	art. 29 codice	I commi da 1 a 9 riprendono le disposizioni della direttiva, che per grado di dettaglio hanno natura self executing. In sede di calcolo del valore stimato dell'appalto deve essere fatto riferimento agli elenchi prezzi di riferimento in vigore. Il comma 4 specifica inoltre che deve essere valido il valore stimato dell'appalto al momento dell'invio dell'avviso di indizione gara o al momento dell'avvio della procedura di appalto. Sopra soglia: vale la disciplina posta dalla direttiva (articolo 5, paragrafo 10) con riferimento alla facoltà di prevedere singoli lotti di gara con procedure semplificate. Sotto soglia: viene indicata una percentuale maggiorata (30%) per i lotti che possono aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'importo di tutti i lotti cumulati; tale la misura ha l'obiettivo di favorire la partecipazione delle MicroPMI e segue l'impostazione indicata dal considerando 78 della direttiva. I commi n. 11-14 riprendono integralmente il testo della direttiva.
art. 17 Soglie per prestazioni professionali		artt. 28, 90, 91 codice; artt. 261, 267 regolamento	Per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE si può ricorrere a procedura con 10 inviti, tra i quali almeno 3 devono essere professionisti abilitati all'esercizio della professione da meno di 5 anni, ovviamente se sussistono in tal numero soggetti idonei. In caso di procedura negoziata gli invitati devono possedere i requisiti di partecipazione alla gara.
Capo V Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 18 Affidamento dei ser- vizi attinenti all'archi- tettura e all'ingegne- ria	considerando 43, 120 artt. 78, 80	artt. 90, 91, 99- 110 codice, art. 253, comma 15-bis codice; artt. 261-267 regolamento	Nel comma 1, 2° periodo è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (p. es. nell'edilizia alla sola progettazione architettonica). Per l'affidamento delle prestazioni secondarie (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza ...) si può indire una gara separata. Con il 3° comma è stato previsto, per favorire la concorrenza, che le amministrazioni aggiudicatrici non possano prevedere limitazioni temporali con riferimento al requisito tecnico organizzativo di cui all'allegato 12, parte II, lettera a, sub ii) della Direttiva 24/2014 (elenco principali servizi) e di cui

			all'art. 263, comma 1, lett. c) del regolamento. Per tutti i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si applicano le disposizioni statali. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare nell'ordine la valutazione dell'offerta tecnica anonima, l'invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell'offerta economica e determinazione del punteggio totale. Si ritiene che la procedura finora applicata (offerta tecnica non anonima) è tuttora valida. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per la concreta applicazione della nuova procedura e per i criteri per la determinazione dell'esclusione automatica delle offerte si esprimerà la Giunta provinciale. La Giunta provinciale inoltre emanerà: - linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione basate sul criterio dell'offerta economica più vantaggiosa; - capitolati prestazionali in tema di prestazioni professionali connessi con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche.
art. 19 Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria		art. 92 codice	
Capo VI Attività preparatorie	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 20 Consultazioni preliminari di mercato	considerando 42 artt. 40, 41		Vengono confermate le indicazioni della direttiva.
art. 21 Partecipazione precedente di candidati o offerenti	considerando 42 artt. 40, 41		Vengono confermate le indicazioni della direttiva.
art. 22 Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali	considerando 37, 99, 104 artt. 24, 70	art. 82, comma 3-bis codice	Si rinvia alle norme in materia anticorruzione (L. 190/2012) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in

			modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. Il comma 4 prevede per gli appalti di servizi l'obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta l'entità del costo del personale "dipendente", tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e dei contratti collettivi territoriali. Solo nel caso di una procedura di gara secondo il criterio del solo prezzo, l'omessa indicazione del costo del personale è causa di esclusione non soccorribile ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis del codice.
Capo VII Svolgimento delle procedure	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 23 Procedura di scelta del contraente	art. 26	art. 54 codice	Nella determina a contrarre si decide la scelta della procedura. Il legislatore ha inteso chiarire che la scelta della procedura verso gli operatori economici è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.
art. 24 Verifica dei requisiti	considerando 37, 40, 84, 85, 100, 101, 102 artt. 56, 57	artt. 38, 48 codice	Seguiranno apposite linee guida.
art. 25 Procedura negoziata senza previa pubblicazione	considerando 50 art. 32	art. 57 codice	Si riprende la disciplina delle procedure negoziate della direttiva. Non trova più applicazione l'art. 57 del codice, salvo il comma 6 per le ipotesi di procedura negoziata per le quali non si può ricorrere alla negoziazione con un unico operatore.
art. 26 Selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione		artt. 57, 121-125 codice	La novità introdotta è che per le procedure negoziate di cui al presente articolo gli inviti vengono effettuati dal RUP. Rimane sempre l'obbligo di motivazione della scelta della procedura e la verifica del possesso dei requisiti speciali in capo ai soggetti da invitare. Rimane salva la percentuale massima subappaltabile del 20% della categoria prevalente, di cui all'art. 122, comma 7 del codice. È stata prevista inoltre la procedura negoziata per servizi e forniture tra 40.000 e la soglia UE con invito di almeno 5 operatori.
art. 27 Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento	considerando 46, 80, 83 artt. 47, 58	artt. 70, 41, 75 codice	Comma 1: Vedasi nuovo vademecum sui termini di pubblicazioni pubblicato sul sito ACP.

			Comma 2: Possibilità di procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate con almeno 12 operatori senza la previa pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, fino al 06 gennaio 2020. In attesa della costituzione dell'elenco telematico il RUP utilizzerà i criteri di scelta dell'operatore economico di cui al comma 4, evidenziando nella relazione unica i meccanismi di scelta degli stessi. Comma 8: Vedasi art. 29 della L.P. 16/2015. Comma 9: Introdotta a differenza dell'art. 41, comma 1, lettera a) la richiesta di una sola referenza bancaria vista la peculiarità del mercato locale. Comma 10: Non è prevista la cauzione provvisoria per le negoziate fino a un importo di 2.000.000 Euro per lavori e 207.000 per servizi e forniture, mentre da 207.000,00 a 209.000,00 viene richiesta una cauzione provvisoria dell'1% dell'importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza). Commi 11 e 12: Viene richiesta per le procedure diverse dal comma 10, una cauzione pari all'1%. Non si applicano i commi 1 e 7, primo periodo dell'art. 75 del codice (diminuzione per l'ISO), mentre si applicano tutte le restanti disposizioni dell'articolo 75 (riduzioni ai sensi della legge 221/2015 "green economy"). Chi è in possesso dell'ISO non deve presentare la cauzione provvisoria: In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, per godere dei suddetti benefici, la certificazione ISO deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i suddetti benefici sono applicabili alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del codice, il concorrente può godere dei suddetti benefici nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Deve essere allegata la scansione della dichiarazione prevista dall'art. 75 comma 8 del codice, contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto prescritta dall'art. 113 del codice. Comma 13: Viene specificato l'art. 41, comma 1, lettera c) del codice: fatturato minimo su base annuale e non triennale.
--	--	--	---

art. 28 Suddivisione degli appalti in lotti	considerando 78, 79 art. 46	art. 29 codice	Commi 1 e 2: "Relazione unica di cui all'art. 84 della direttiva Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 65 e 66, ossia: i) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; ii) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici; i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, o dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a). Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 50 o dell'articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.
--	--	-----------------------	--

			2. Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.”. Nella relazione unica andrà inserita la consultazione preliminare di mercato e la motivazione della non suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi. Commi 3, 4 e 5: Ripresa la direttiva all'art. 46.
art. 29 Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni	considerando 101, 102 art. 57	artt. 38, 46, 48 codice	La regolarizzazione entro 10 giorni “lavorativi” consecutivi non comporta l'applicazione della sanzione. Si rimanda al Vademecum sul soccorso istruttorio pubblicato sul sito ACP.
art. 30 Offerte anormalmente basse	considerando 103 art. 69	art. 86 codice; art. 121 regolamento	Commi 1 e 2: Continuano a trovare applicazione gli articoli 87, 88 e 89, non trovano applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 86 del codice. Comma 3: Se si è in presenza di un solo offerente non è obbligatorio il sub-procedimento di anomalia.
art. 31 Riparametrazione a livello di criterio		art. 83 codice	
art. 32 Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	considerando 84, 85 art. 56	artt. 38, 48 codice	È prevista la possibilità di stipulare i contratti a seguito di procedure in economia, senza la verifica dei requisiti di ordine di partecipazione. In tal caso deve essere inserita una clausola risolutiva espressa. Devono essere fatti controlli a campione sui soggetti affidatari nella misura minima del 6% su base annuale.
art. 33 Criteri di aggiudicazione dell'appalto	considerando 89-99 Artt. 67, 68	artt. 81-83 codice; artt. 118-120 regolamento	Comma 9: la soglia di sbarramento viene calcolata prima della riparametrazione. Comma 3: deve essere motivato il ricorso alla procedura al solo prezzo

art. 34 Composizione delle commissioni di valutazione	artt. 81, 82	art. 84 codice; art. 120 regolamento	Comma 1 e 2: Fino alla creazione dell'elenco telematico rimangono in vigore le disposizioni della L.P. 17/93. Comma 3: vedasi vademecum sulle commissioni tecniche pubblicato sul sito ACP. Non trovano applicazione i commi 8 e 9 dell'art. 84. Rimane da rispettare la disciplina sulle incompatibilità e cause di astensione.
art. 35 Sostenibilità e criteri sociali	considerando 37, 88, 97, 98, 99, 104 art. 70	artt. 68, 68-bis, 69, 83 codice	La giunta provinciale emanerà direttive in merito.
art. 36 Garanzie nella fase di esecuzione del contratto	considerando 83, 84	art. 113 codice; art. 123 regolamento	La cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto è costituita secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Non trova applicazione solo il comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Per la cauzione definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006. Si applica la disciplina sullo svincolo progressivo della cauzione definitiva (comma 3 dell'art. 113 del Codice) .
art. 37 Stipula dei contratti		art. 11 codice	I contratti devono essere stipulati mediante scrittura privata in forma elettronica ai sensi della L. 9/2014.
art. 38 Semplificazione in materia di organizzazione di procedure		art. 33 comma 3-bis codice	Si rinvia alla circolare "Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della L.P. n. 16/2015 e L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)" pubblicata sul sito ACP.
art. 39 Moratoria		art. 11 codice	La moratoria è stata ridotta a 30 giorni.
art. 40 Linee guida			
Capo VIII Lavori, forniture e servizi in economia	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 41 Acquisizione in economia		art. 125 codice	
art. 42 Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia		art. 125 codice; artt. 173-175 regolamento	

art. 43 Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia		art. 125 codice	
art. 44 Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia		art. 125 codice; art. 173-175 regolamento (lavori), 329-338 (servizi/forniture)	
art. 45 Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica		art. 122 codice; artt. 175-176 regolamento	
art. 46 Appalti a cottimo		art. 125 codice; art. 173 regolamento	
Capo IX Esecuzione	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 47 Appalti di lavori		artt. 53, 82 codice; art. 118 regolamento	Questa norma innova il quadro giuridico prevedendo l'alternatività tra contratti stipulati a corpo, a misura, ovvero in parte a corpo e a misura.
art. 48 Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità	considerando 48, 107, 108, 109, 110, 111 artt. 45, 72	artt. 114, 132 codice; artt. 161, 162, 310, 311 regolamento	Non trova più applicazione l'art. 132 del Codice. La disposizione si applica sia per gli appalti superiori alle soglie UE, sia agli appalti di importo inferiore alle predette soglie. Rimane in vigore la disciplina in tema di quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 6 della L.P. 17/1993.
art. 49 Contabilità dei lavori	art. 71	artt. 178-214 regolamento	Il comma 2 del presente articolo prevede una disciplina peculiare e più semplificata per la contabilità di lavori fino ad un importo di 200.000 €. Per gli importi superiori si mantiene la disciplina prevista dal regolamento. Continuano a rimanere in vigore i casi specifici per importi minori previsti dall'art. 210 del regolamento. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si rimanda al Capitolato speciale d'appalto, parte I e II, pubblicato sul sito ACP. Per la seconda parte del comma 3, restano applicabili le disposizioni della legge statale in materia di subappalto, salvo l'obbligo di pagamento diretto previsto dalla presente L.P..

art. 50 Modalità di esecuzione delle varianti		artt. 114, 132 codice; artt. 161,162 regolamento	
art. 51 Completamento dei lavori		art. 140 codice	In caso di risoluzione del contratto, il cui importo sia inferiore ad 1 milione di euro, è stata aggiunta, rispetto all'art. 140 del codice, un'ulteriore facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice.
art. 52 Verballi di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata		artt. 153, 154 regolamento	
art. 53 Collaudo		art. 141 codice; art. 216 regolamento	Questo articolo innova quando sancito dall'art. 216, comma 10, del regolamento, laddove si prevede che tra un incarico e l'altro devono trascorrere almeno sei mesi.
art. 54 Affidamento in house in casi particolari	considerando 31, 32, 33, 34 art. 12		
Capo X Servizi sociali e altri servizi specifici	Direttiva	Norme statali	Annotazioni e commenti
art. 55 Oggetto e ambito di applicazione	considerando 114, par. 2 artt. 74-77;	artt. 20, 28 codice	Vengono confermate le disposizioni della direttiva, il cui livello di dettaglio le rende in molte parti self executing. La disciplina innova quanto stabilito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del codice. La soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA. Qualora i servizi di cui sopra siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge.
art. 56 Principio di libera amministrazione	Considerando 5, 7 Art. 1	artt. 20, 28 codice	Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di organizzare i servizi di cui all'articolo 55 della L.P. attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

art. 57 Aggiudicazione degli appalti sopra soglia		artt. 20, 27, 28, 83 codice	Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado o non ritengono organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi secondo quanto indicato: - criterio di aggiudicazione: offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.
art. 58 Aggiudicazione degli appalti sotto soglia		artt. 20, 27, 28, 124, 125 codice; art. 329 regolamento	
art. 59 Appalti riservati	considerando 36, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 art. 20, 77	art. 52 codice	Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE, individuati senza le limitazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l'occupazione lavorativa (intesi quali laboratori protetti secondo la vigente normativa provinciale in materia) e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.
Capo XI Abrogazioni			
art. 60 Abrogazioni			